Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 125/17/CONS

MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 marzo 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante "*Approvazione dei Regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (di seguito, denominato anche *Regolamento*), come da ultimo modificata dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la decisione preliminare, assunta dal Consiglio in data 15 marzo 2017, in materia di nuova organizzazione della struttura dell'Autorità;

RITENUTO di adeguare la struttura organizzativa dell'Autorità al mutato quadro normativo, tecnologico e di mercato, organizzando gli uffici secondo criteri di migliore utilizzo delle risorse, aumento dell'efficienza, razionale divisione del lavoro e trasparenza verso le imprese e i consumatori;

RITENUTO, a tal fine, di dover prevedere unità organizzative di primo livello suddivise per ambiti di competenza più specifici, secondo una ripartizione delle attività che possa garantire un miglioramento in termini di funzionalità e di efficienza;

RITENUTO, pertanto, di adottare le seguenti modifiche e integrazioni al *Regolamento*;

RITENUTO, altresì, necessario rinviare l'efficacia delle predette modifiche al perfezionamento dell'efficacia del provvedimento concernente l'articolazione degli uffici di secondo livello, al fine di consentire un passaggio armonico alla nuova organizzazione dell'Autorità e di assicurare la continuità dell'esercizio dell'attività amministrativa;

DATA INFORMATIVA alle Organizzazioni sindacali in data 21 marzo 2017;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità)

1. Al *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*, di cui all'allegato A alla delibera n. 223/12/CONS, come modificato da ultimo dalla delibera n. 88/16/CONS, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 2, *lettera c)*, la parola "*cura*" è sostituita da "*sovrintende*";

b) all'articolo 9, comma 2, *lettera g)*, sono soppresse le parole "*, coordinando l'attività degli uffici ai fini della pianificazione strategica e della programmazione operativa dell'Autorità*";

c) all'articolo 9, comma 2, le lettere *h), i), j), k), l), m), n)* sono sostituite dalle seguenti:
"*h) coordina l'attività di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo anche ai fini della presentazione al Consiglio degli obiettivi strategici dell'Autorità;*
i) effettua il costante monitoraggio dei procedimenti, assicurando il coordinamento tra le unità organizzative e vigila sulla loro efficienza ed efficacia, dandone periodicamente informazione agli Organi collegiali;
j) assicura la pubblicità delle deliberazioni;
k) sovrintende alla pianificazione dei processi gestionali e amministrativo-contabili, riferendo al Consiglio e agli organismi di controllo;
l) propone al Consiglio il piano delle risorse umane e finanziarie e i bilanci annuali;

m) cura i rapporti con gli organi di informazione in attuazione degli indirizzi del Consiglio;

n) coadiuva il Presidente nella cura dei rapporti istituzionali, in particolare con gli organi costituzionali, con le pubbliche amministrazioni e con le altre Autorità indipendenti, coordinando la partecipazione dell'Autorità alle riunioni tecniche e alle iniziative di carattere inter-istituzionale e dando di ciò costante informazione al Consiglio;";

d) all'articolo 9, comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
"*o) dispone l'immediata registrazione della corrispondenza nel protocollo dell'Autorità, limitandone l'accessibilità nei casi in cui ricorrano particolari ragioni di riservatezza;*

p) supervisiona e garantisce la corretta gestione degli affari generali, delle procedure di acquisizione di beni e servizi e assicura il presidio e il funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità;

q) coordina le attività per il funzionamento del Contact Center *dell'Autorità e cura le relazioni con il pubblico.*";

e) l'articolo 9*ter (Consigliere per le politiche dei consumatori e i rapporti con le associazioni)* è soppresso;

f) all'articolo 13, comma 4, le lettere *d), e), f)* sono sostituite dalle seguenti:
"*d) Servizio risorse umane e organizzazione;*
e) Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione;
f) Servizio sistema dei controlli interni;";

g) all'articolo 14, comma 1, le lettere *a), b), c), d), e), f), g)* sono sostituite dalle seguenti:
"*a) mercati dell'interconnessione, fissa e mobile, e dei servizi di accesso alle reti di comunicazione elettroniche;*

b) modelli economici di pricing*, di contabilità regolatoria e di valutazione della parità di trattamento interno-esterno;*

c) verifica dei costi del servizio universale e analisi e valutazione delle modifiche del contenuto dei servizi ricompresi nel servizio universale;

d) tariffe e parametri qualitativi d'interconnessione, fissa e mobile, e di accesso dei servizi regolamentati e non regolamentati e verifica ex ante *della replicabilità tecnica ed economica;*

e) condizioni per garantire parità di accesso e governance *della non discriminazione (*equivalence*);*

f) controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche;

g) piani e procedure di assegnazione della numerazione e indirizzamento;";

h) all'articolo 14, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"*h) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il mercato delle telecomunicazioni.*";

i) all'articolo 15, comma 1, le lettere *d), e), f), g), h)* sono sostituite dalle seguenti:
"*d) parità di condizioni nei mercati concorrenziali dei servizi media in presenza di finanziamento pubblico;*
e) pianificazione, assegnazione e gestione delle frequenze radiotelevisive;
f) attività in materia di radiospettro nel settore della radiodiffusione, in coordinamento con la Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete;
g) pareri al Ministero dello sviluppo economico in merito ai trasferimenti dei diritti d'uso delle frequenze televisive;
h) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per i mercati dell'audiovisivo;";

j) all'articolo 15, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"*i) istruttoria relativa ai pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione.*";

k) all'articolo 15*bis*, comma 1, le lettere *c), d)* sono sostituite dalle seguenti:
"*c) indicatori di qualità del servizio pubblico, contratto di servizio e obblighi della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;*
d) diritti audiovisivi sportivi, diritto d'autore, gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, diritto di rettifica;";

l) all'articolo 16, comma 1, le lettere *a), b)* sono sostituite dalle seguenti:
"*a) sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e nuovi scenari di investimento e di offerta per effetto dell'innovazione tecnologica;*
b) sviluppo dei servizi ICT e dei servizi e applicazioni digitali e nuovi scenari di consumo;";

m) all'articolo 16, comma 1, le lettere *d), e), f), g), h), i)* sono sostituite dalle seguenti:
"*d) misure per l'armonizzazione dei servizi di* roaming *nel mercato unico europeo;*

*e) misure per l'armonizzazione delle regole di fornitura dei servizi di accesso a garanzia di un'internet aperta (*Net Neutrality*);*
f) nuovi mercati e servizi di intermediazione sulle piattaforme online*;*
g) implementazione dell'Agenda digitale, monitoraggio delle gare e utilizzo delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione, rapporti tra l'Autorità e i soggetti pubblici preposti all'attuazione dell'Agenda digitale;
h) attività in materia di radiospettro nel settore delle telecomunicazioni, in coordinamento con la Direzione infrastrutture e servizi di media;
i) assegnazione e gestione delle frequenze nel settore delle telecomunicazioni;";

n) all'articolo 16, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"*j) istruttoria relativa ai pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione.*";

o) all'articolo 17, comma 1, le lettere *a), b), c), d), e), f), g)* sono sostituite dalle seguenti:
"*a) tariffe e condizioni qualitative di offerta del servizio universale;*
b) indicatori di performance *e correlazione tra condizioni regolate dei servizi all'ingrosso e servizi offerti ai consumatori finali;*
c) contratti e diritto di recesso;
d) trasparenza dei prezzi e delle informazioni ai consumatori e pubblicazione;
e) qualità e carte dei servizi, prestazioni dei servizi di assistenza ai clienti;
*f) condizioni di offerta dei servizi di accesso ad un'internet aperta (*Net Neutrality*) e di* roaming *al dettaglio di cui al Regolamento UE n. 2015/2120;*
g) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti nei settori delle comunicazioni elettroniche;";

p) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
"*h) rapporti con le associazioni dei consumatori e con altri organismi preposti alla gestione e risoluzione di controversie;*
i) contenzioso tra gestori e utenti nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche;
j) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pratiche commerciali scorrette, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di pubblicità ingannevole e comparativa, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.";

q) all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* è soppressa la parola "*postali*";

r) all'articolo 18, comma 1, lettera *b)* è soppressa la parola "*postale*";

s) all'articolo 18, comma 1, lettera *c)* è soppressa la parola "*postale*";

t) all'articolo 18, comma 1, lettera *d)* è soppressa la parola "*postali*";

u) all'articolo 18, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
"*f) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti;*
g) contenzioso tra gestori e utenti.";

v) all'articolo 19*bis*, comma 1, le lettere *c), d), e), f), g), h), i)* sono sostituite dalle seguenti:
"*c) svolgimento, su proposta e d'intesa con le Direzioni, di indagini conoscitive su tematiche di interesse dell'Autorità;*
d) su richiesta degli Organi collegiali o del Segretario generale, redazione di un parere preventivo, anche in forma sintetica, su aspetti di analisi economica di particolare rilevanza e complessità;
e) analisi e verifica del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC);
f) gestione della biblioteca e cura delle banche dati per l'analisi statistica e la produzione di bollettini o osservatori;
g) adempimenti relativi alla Informativa Economica di Sistema (IES);
h) analisi ex ante *e verifica* ex post *dell'impatto della regolazione;*
i) promozione delle relazioni con Università ed enti di ricerca nazionali e internazionali;";

w) all'articolo 19*bis*, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"*j) raccolta dei contributi e coordinamento, sotto la supervisione del Segretario generale, per l'elaborazione della relazione annuale al Parlamento.*";

x) nella rubrica dell'articolo 21, dopo le parole "*Servizio risorse umane*" sono aggiunte le seguenti parole: "*e organizzazione*";

y) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole "*Servizio risorse umane*" sono aggiunte le seguenti parole: "*e organizzazione*";

z) all'articolo 21, comma 1, le lettere *h), i)* sono sostituite dalle seguenti:
"*h) realizzazione e cura del fascicolo del dipendente;*
i) predisposizione del modello di valutazione e misurazione delle performance *individuali e attuazione delle procedure relative alla valutazione del personale;*";

aa) all'articolo 21, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
"*k) gestione delle buste paga del personale dipendente e dei Componenti dell'Autorità;*
l) assistenza fiscale per il personale dipendente e per i Componenti dell'Autorità;
m) gestione delle assicurazioni per il personale e per i Componenti dell'Autorità;
n) rilevazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati sul benessere organizzativo.";

bb) all'articolo 21 è aggiunto il seguente comma:
"*2. Al Direttore del Servizio è attribuita la funzione di datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*";

cc) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:
"*Art. 22*
(Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione)

1. Al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione sono attribuite le seguenti competenze:
a) elaborazione della pianificazione strategica e della programmazione operativa e conseguente verifica della congruenza tra gli obiettivi di programmazione e i risultati raggiunti e monitoraggio periodico del livello di conseguimento;
b) predisposizione, su proposta delle Direzioni e Servizi e d'intesa con il Segretario generale, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Autorità;
c) gestione degli adempimenti contabili e tenuta della contabilità analitica dell'Autorità;
d) verifiche di legittimità sugli atti di spesa e delle relative scritture contabili;
e) predisposizione del Piano delle risorse finanziarie, degli schemi del Piano di programmazione pluriennale, del bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità e di ogni atto da trasmettere alla Corte dei conti;
f) determinazione, riscossione e gestione del contributo dovuto dagli operatori, comprese le relative verifiche contabili, l'assistenza agli operatori per la quantificazione e il pagamento del contributo e l'irrogazione delle sanzioni;
g) progettazione, realizzazione e sviluppo dei servizi di "amministrazione digitale" e di dematerializzazione dei flussi informativi e documentali e coordinamento delle attività di sviluppo di sistemi integrati di dati dell'Autorità, anche in materia di pianificazione e sistemi di controllo;

h) supporto, attraverso lo sviluppo di servizi elettronici di conservazione e gestione dei dati, alle attività di gestione del personale, amministrativa e contabile.

2. Al Servizio sono attribuite le funzioni e gli obiettivi per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione di cui all'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale.

3. Al Direttore del Servizio o a persona da questi delegata sono attribuite le funzioni di responsabile della conservazione e di responsabile della gestione documentale, ai sensi della normativa vigente.";

dd) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"*Art. 23*
(Servizio sistema dei controlli interni)

1. Al Servizio sistema dei controlli interni sono attribuite le seguenti competenze:
a) controllo sull'andamento economico-gestionale dell'Autorità ivi compresa la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa sulla base del rapporto tra costi e risultati raggiunti;
b) gestione delle attività e degli adempimenti previsti dalla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nonché di prevenzione della corruzione;
c) predisposizione, anche su indicazione del Segretario generale e del Consiglio, dei regolamenti e procedure interne in materia di organizzazione, contabilità e personale, verificandone lo stato di attuazione;
d) rapporti con gli Organi di controllo interni istituiti dall'Autorità ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Il Servizio presenta al Consiglio una relazione semestrale sulle attività e sugli esiti del sistema dei controlli di competenza.

3. Al Direttore del Servizio o a persona da questi delegata è attribuita la funzione di responsabile della trasparenza e di responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della normativa vigente.";

ee) all'articolo 24, comma 2, secondo periodo, le parole "*Al Vice-direttore sono affidate*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*Il Direttore affida al Vice-direttore*";

ff) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto il seguente ultimo periodo: "*Il Vice-direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento.*";

gg) la rubrica dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente: "*Commissione controllo interno*";

hh) all'articolo 27, comma 1, le parole "*il Servizio del*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*la Commissione*";

ii) all'articolo 27, comma 2, le parole "*Il Servizio del*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*La Commissione*";

jj) all'articolo 27, comma 3, le parole "*del Servizio di*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*della Commissione*";

kk) all'articolo 27, comma 4, le parole "*del Servizio*" sono sostituite dalle seguenti parole: "*della Commissione*".

2. Il testo coordinato del *Regolamento*, risultante dalle modifiche di cui al comma 1, è riportato nell'allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'efficacia della presente delibera si perfeziona contestualmente all'efficacia del conseguente provvedimento concernente l'articolazione degli uffici di secondo livello.

2. Gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali conseguenti alla presente delibera precisano le modalità operative atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa durante il passaggio di consegne.

3. Sono abrogate le delibere nn. 195/13/CONS, 63/15/CONS, 41/16/CONS, 42/16/CONS e, in ogni caso, tutte le disposizioni incompatibili con la presente delibera.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

Allegato A alla delibera n. 125/17/CONS

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

INDICE

Art. 1 - Definizioni

TITOLO I

L'AUTORITÀ

Art. 2 - Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti
Art. 3 - Il Presidente
Art. 3*bis* - Modalità di composizione delle Commissioni
Art. 4 - Organizzazione interna
Art. 5 - Funzioni del Gabinetto del Presidente
Art. 6 - Convocazione e ordine del giorno
Art. 7 - Uffici dell'Autorità
Art. 8 - Riunioni dell'Autorità
Art. 9 - Segretariato generale
Art. 9*bis* - Consigliere per l'innovazione tecnologia
Art. 10 - Deliberazioni dell'Autorità
Art. 11 - Pubblicazione degli atti dell'Autorità
Art. 12 - Verbale delle riunioni

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 12*bis* - Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione
Art. 13 - Organizzazione generale dell'Autorità
Art. 14 - Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche
Art. 15 - Direzione infrastrutture e servizi di media

Art. 15*bis* - Direzione contenuti audiovisivi
Art. 16 - Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete
Art. 17 - Direzione tutela dei consumatori
Art. 18 - Direzione servizi postali
Art. 19 - Servizio giuridico
Art. 19*bis* - Servizio economico-statistico
Art. 20 - Servizio ispettivo, registro e Co.re.com.
Art. 21 - Servizio risorse umane e organizzazione
Art. 22 - Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione
Art. 23 - Servizio sistema dei controlli interni
Art. 23*bis* - Servizio rapporti con l'Unione europea e attività internazionale
Art. 24 - Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello
Art. 25 - Responsabili delle Direzioni e dei Servizi
Art. 26 - Verifica periodica della struttura dell'Autorità
Art. 27 - Commissione controllo interno

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 28 - Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio
Art. 29 - Audizioni
Art. 30 - Responsabile del procedimento
Art. 31 - Svolgimento e conclusione del procedimento
Art. 32 - Informazione all'Autorità
Art. 33 - Definizione delle procedure

TITOLO IV

REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 249/97

Art. 34 - Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/97

TITOLO V

RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI

Art. 35 - Relazioni con altre Autorità

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento:
   - l'espressione "legge n. 481/1995" indica la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
   - l'espressione "legge n. 249/1997" indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
   - l'espressione "Autorità" indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   - l'espressione "Presidente" indica il Presidente dell'Autorità;
   - l'espressione "Commissario" indica gli altri componenti dell'Autorità;
   - l'espressione "Organi collegiali dell'Autorità" indica la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio;
   - l'espressione "Consiglio" indica il Consiglio dell'Autorità;
   - l'espressione "Commissioni" indica la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità.

TITOLO I

L'AUTORITÀ

Art. 2
(Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti)

1. Nella prima riunione del Consiglio, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione.

2. Ove il Presidente o un Commissario incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni, ove l'incompatibilità riguardi il Presidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, ove l'incompatibilità riguardi un Commissario, per i provvedimenti di competenza.

3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato.

4. Le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale può sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del Presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, qualora si tratti di un Commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.

5. In caso di cessazione del Presidente o di un Commissario dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

Art. 3
(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'Autorità; nelle sedi istituzionali, comunica le decisioni assunte dagli Organi collegiali ed esprime gli orientamenti emersi nell'ambito dei medesimi; convoca le riunioni degli Organi collegiali, ne predispone l'ordine del giorno e ne coordina i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni; presenta la relazione annuale al Parlamento, sentito il Consiglio, e cura i rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali e con le pubbliche amministrazioni nazionali.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Commissario che abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.

3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile.

4. Fatti salvi i poteri delle Commissioni, nelle materie di competenza delle stesse, il Presidente può, su richiesta di uno o più Componenti, consultare il Consiglio su questioni di carattere interdisciplinare o d'indirizzo generale, al fine di acquisirne eventuali orientamenti.

Art. 3*bis*
(Modalità di composizione delle Commissioni)

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, provvede all'assegnazione dei Componenti dell'Autorità ad una delle due Commissioni dell'Autorità.

Art. 4
(Organizzazione interna)

1. Il Gabinetto del Presidente è costituito dal Capo di Gabinetto del Presidente, da tre Consiglieri e da tre addetti di segreteria. Il Capo di Gabinetto del Presidente è scelto tra persone di comprovata qualificazione professionale rispetto alle funzioni di cui all'articolo 5.

2. A ciascun Commissario sono assegnati tre Consiglieri e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni.

3. I Consiglieri e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorità, ovvero tra il personale di cui l'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/97, secondo i limiti e le modalità previsti dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono conferiti con delibera del Consiglio, su designazione del Presidente o del Commissario interessato. Detti incarichi non possono essere di durata superiore a quella del mandato del Presidente e dei Commissari.

Art. 5
(Funzioni del Gabinetto del Presidente)

1. Il Capo di Gabinetto del Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, svolge compiti di supporto al Presidente, fatte salve le funzioni attribuite al Segretario generale ai sensi dell'articolo 9, comma 2; sovrintende alle funzioni del cerimoniale secondo le direttive del Presidente; assiste alle riunioni degli Organi collegiali dell'Autorità su invito del Presidente.

Art. 6
(Convocazione e ordine del giorno)

1. Gli Organi collegiali dell'Autorità si riuniscono nella propria sede in Napoli. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.

2. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal Presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno predisposto dal Presidente in osservanza delle eventuali decisioni del Consiglio, nonché sulla base di eventuali indicazioni dei Commissari, e diramato dal Segretario generale non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza. Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti di ciascun Organo collegiale, formulata negli stessi termini di cui al periodo precedente, un argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai Commissari contestualmente all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono comunque essere trasmesse ai Commissari non oltre il giorno che precede la riunione.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all'inizio di ciascuna seduta con il voto favorevole di almeno tre Componenti.

Art. 7
(Uffici dell'Autorità)

1. L'Autorità può stabilire propri uffici a Roma e presso sedi dell'Unione europea.

Art. 8
(Riunioni dell'Autorità)

1. Per la validità delle riunioni di ciascun Organo collegiale dell'Autorità è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti.

2. I Commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Segretario generale.

3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun Organo collegiale dell'Autorità, il Segretario generale assiste alle relative riunioni, alle quali presenzia, altresì, il direttore del Servizio giuridico. Può altresì essere chiamato il responsabile dell'unità organizzativa di primo livello competente per il punto in discussione, chiamato ad esporre i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.

3*bis*. Le riunioni possono anche tenersi per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel processo verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante.

Art. 9
(Segretariato generale)

1. Il Segretariato generale è diretto dal Segretario generale, il quale risponde al Consiglio del complessivo funzionamento della struttura, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e sull'efficacia delle Direzioni e dei Servizi dell'Autorità.

2. Il Segretariato generale, in particolare:
   a) risponde dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'azione amministrativa;
   b) verifica la completezza degli atti e la loro conformità agli indirizzi degli Organi collegiali;
   c) sovrintende all'aggiornamento dei regolamenti interni;
   d) cura l'adempimento degli obblighi di legge segnalati dalle Direzioni e dai Servizi competenti;

e) cura la preparazione e dirama l'ordine del giorno delle riunioni degli Organi collegiali e delle audizioni dinanzi agli stessi, assicurando la redazione del processo verbale e comunicando i relativi esiti alle strutture competenti;
f) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità verificandone tempi e modalità di esecuzione;
g) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali;
h) coordina l'attività di pianificazione, programmazione, valutazione e controllo anche ai fini della presentazione al Consiglio degli obiettivi strategici dell'Autorità;
i) effettua il costante monitoraggio dei procedimenti, assicurando il coordinamento tra le unità organizzative e vigila sulla loro efficienza ed efficacia, dandone periodicamente informazione agli Organi collegiali;
j) assicura la pubblicità delle deliberazioni;
k) sovrintende alla pianificazione dei processi gestionali e amministrativo-contabili, riferendo al Consiglio e agli organismi di controllo;
l) propone al Consiglio il piano delle risorse umane e finanziarie e i bilanci annuali;
m) cura i rapporti con gli organi di informazione in attuazione degli indirizzi del Consiglio;
n) coadiuva il Presidente nella cura dei rapporti istituzionali, in particolare con gli organi costituzionali, con le pubbliche amministrazioni e con le altre Autorità indipendenti, coordinando la partecipazione dell'Autorità alle riunioni tecniche e alle iniziative di carattere inter-istituzionale e dando di ciò costante informazione al Consiglio;
o) dispone l'immediata registrazione della corrispondenza nel protocollo dell'Autorità, limitandone l'accessibilità nei casi in cui ricorrano particolari ragioni di riservatezza;
p) supervisiona e garantisce la corretta gestione degli affari generali, delle procedure di acquisizione di beni e servizi e assicura il presidio e il funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità;
q) coordina le attività per il funzionamento del *Contact Center* dell'Autorità e cura le relazioni con il pubblico.

3. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Commissari, tra persone di elevata e comprovata qualificazione professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da conseguire, nonché di indiscussa moralità e indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello dell'Autorità ovvero abbiano svolto per almeno otto anni le

funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, consigliere parlamentare, dirigente della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni pubbliche, professore universitario di ruolo, alto dirigente di imprese e organismi pubblici o privati. L'incarico ha durata non superiore a cinque anni, è rinnovabile e può essere revocato per gravi motivi. L'incarico non può essere conferito a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo 11 del libro secondo del Codice penale e di coloro che, nell'anno precedente al conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti alla regolazione o al controllo dell'Autorità.

4. Il Segretario generale è coadiuvato da uno o due Vice Segretari generali che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento e garantiscono, alternandosi, una presenza quotidiana nella sede di Napoli.

5. Il Vice Segretario generale:
   a) verifica la completezza degli atti, dei documenti e delle proposte che le unità organizzative di primo livello sottopongono al Segretario generale per il successivo inoltro agli Organi collegiali;
   b) può svolgere, a supporto del Segretario generale, funzioni di coordinamento delle attività tra le Direzioni e i Servizi e ogni altra funzione di collaborazione istituzionale dal medesimo indicata.

6. L'incarico di Vice Segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Segretario generale, per una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile. L'incarico è revocabile per gravi motivi.

Art. 9*bis*
(Consigliere per l'innovazione tecnologica)

1. Il Consigliere per l'innovazione tecnologica svolge attività di studio e di ricerca e collabora all'attività istruttoria, quando ne venga fatta richiesta dagli Organi collegiali, curando l'approfondimento degli aspetti tecnici relativi alle infrastrutture e alle frequenze nonché l'implementazione di metodologie di studi tecnici e di verifica della qualità della regolazione. Svolge attività di analisi tecnica dell'evoluzione dei mercati e delle condotte degli operatori funzionali alla definizione delle strategie dell'Autorità e dell'evoluzione dei modelli di regolazione. Coadiuva il Segretario generale nell'attività di programmazione e di pianificazione strategica per quanto concerne gli aspetti tecnici.

2. Il Consigliere per l'innovazione tecnologica è nominato dal Consiglio, su proposta del Segretario generale.

Art. 10
(Deliberazioni dell'Autorità)

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.

2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'Organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.

3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, controfirmati dal Commissario relatore, e siglati dal Segretario generale.

Art. 11
(Pubblicazione degli atti dell'Autorità)

1. La pubblicità legale dei provvedimenti e degli atti adottati dall'Autorità è assicurata attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it.

2. Sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i provvedimenti e gli atti per i quali specifiche previsioni ne impongano tale regime di pubblicità.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai provvedimenti sanzionatori. Tali provvedimenti, decorsi cinque anni dalla loro pubblicazione, devono essere collocati in apposita sezione del sito internet dell'Autorità, resa non disponibile alla diretta visione mediante i motori di ricerca esterni.

4. Il Segretariato generale cura, d'intesa con le Unità organizzative di primo livello, che siano resi pubblici, nelle forme e nei termini sopraindicati, i provvedimenti e gli atti dell'Autorità soggetti a pubblicazione.

5. L'Autorità può dare notizia del contenuto di tutte le decisioni adottate a mezzo di comunicati stampa.

Art. 12
(Verbale delle riunioni)

1. Il Segretario generale cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonché le decisioni adottate. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri componenti, cura la redazione del processo verbale il Commissario con minore anzianità di elezione e, in caso di pari anzianità, quello più giovane di età.
2. I Componenti del Collegio possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante.
3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente e ai Commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.
4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura del Segretariato generale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 12*bis*
(Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione)

1. Salva la competenza degli Organi collegiali ad adottare gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti, spettano ai predetti Organi l'indirizzo e il controllo dell'attività amministrativa.
2. L'attuazione e la gestione degli indirizzi competono al Segretario generale.
3. L'Autorità, periodicamente e comunque all'inizio di ogni anno finanziario, stabilisce gli obiettivi, le priorità e i programmi da attuare, emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa e la gestione.

Art. 13
(Organizzazione generale dell'Autorità)

1. La struttura organizzativa dell'Autorità è costituita dal Segretariato generale e da unità organizzative di primo livello e di secondo livello.

2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorità è articolata in Direzioni e in Servizi.

3. Le Direzioni sono le seguenti:
   a) Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche;
   b) Direzione infrastrutture e servizi di media;
   c) Direzione contenuti audiovisivi;
   d) Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete;
   e) Direzione tutela dei consumatori;
   f) Direzione servizi postali.

4. I Servizi sono i seguenti:
   a) Servizio giuridico;
   b) Servizio economico-statistico;
   c) Servizio ispettivo, registro e Co.re.com;
   d) Servizio risorse umane e organizzazione;

e) Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione;
f) Servizio sistema dei controlli interni;
g) Servizio rapporti con l'Unione europea e attività internazionale.

5. L'organizzazione di secondo livello è articolata in uffici.

6. Nell'ambito delle unità organizzative di secondo livello possono essere previste articolazioni relative ad Aree di attività, da individuare con apposita delibera, nei limiti stabiliti per ciascuna unità organizzativa di primo livello con delibera dell'Autorità.

7. Al fine di assicurare la funzionalità ed il coordinamento delle attività della sede dell'Autorità può essere individuata la funzione di responsabile della sede di Napoli.

8. L'articolazione del Segretariato generale, delle Direzioni e dei Servizi in unità organizzative di secondo livello è basata su criteri di efficienza, flessibilità e razionale divisione del lavoro ed è definita con deliberazione del Consiglio, su proposta del Segretario generale, d'intesa con i Direttori competenti.

Art. 14
(Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

1. La Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie, con particolare riferimento alle seguenti materie:
   a) mercati dell'interconnessione, fissa e mobile, e dei servizi di accesso alle reti di comunicazione elettroniche;
   b) modelli economici di *pricing,* di contabilità regolatoria e di valutazione della parità di trattamento interno-esterno;
   c) verifica dei costi del servizio universale e analisi e valutazione delle modifiche del contenuto dei servizi ricompresi nel servizio universale;
   d) tariffe e parametri qualitativi d'interconnessione, fissa e mobile, e di accesso dei servizi regolamentati e non regolamentati e verifica *ex ante* della replicabilità tecnica ed economica;
   e) condizioni per garantire parità di accesso e *governance* della non discriminazione (*equivalence*);

f) controversie tra gli operatori di comunicazioni elettroniche;
g) piani e procedure di assegnazione della numerazione e indirizzamento;
h) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il mercato delle telecomunicazioni.

Art. 15
(Direzione infrastrutture e servizi di media)

1. La Direzione infrastrutture e servizi di media svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alla tutela del pluralismo esterno, alla concorrenza nei media e alla gestione delle frequenze radiotelevisive e dei titoli abilitativi nel settore audiovisivo, con particolare riferimento alle seguenti materie:
   a) titoli abilitativi e garanzie di accesso ai contenuti e alle piattaforme;
   b) numerazione automatica dei canali (LCN), di guide elettroniche dei programmi (EPG) e applicazioni della TV connessa;
   c) posizioni dominanti e limiti anti-concentrativi nei servizi di media, inclusa l'editoria;
   d) parità di condizioni nei mercati concorrenziali dei servizi media in presenza di finanziamento pubblico;
   e) pianificazione, assegnazione e gestione delle frequenze radiotelevisive;
   f) attività in materia di radiospettro nel settore della radiodiffusione, in coordinamento con la Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete;
   g) pareri al Ministero dello sviluppo economico in merito ai trasferimenti dei diritti d'uso delle frequenze televisive;
   h) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per i mercati dell'audiovisivo;
   i) istruttoria relativa ai pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione.

Art. 15*bis*
(Direzione contenuti audiovisivi)

1. La Direzione contenuti audiovisivi svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie con riferimento ai profili attinenti al pluralismo interno, al servizio pubblico radiotelevisivo e ai diritti digitali, ivi compresi gli obblighi di programmazione e la tutela dei minori, con particolare riferimento alle seguenti materie:
   a) *par condicio* in periodi elettorali e non elettorali e sondaggi demoscopici e politico-elettorali;
   b) conflitti di interessi ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 215;
   c) indicatori di qualità del servizio pubblico, contratto di servizio e obblighi della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
   d) diritti audiovisivi sportivi, diritto d'autore, gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, diritto di rettifica;
   e) quote europee, diritti secondari e produttori indipendenti;
   f) indici di ascolto sui mezzi di comunicazione di massa e sondaggi;
   g) tutela dei minori, della dignità umana e delle minoranze e rapporti con le rappresentanze degli utenti;
   h) monitoraggio radiotelevisivo e disciplina della pubblicità, ad eccezione della pubblicità istituzionale delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, e dell'inserimento di prodotti;
   i) istruttoria relativa ai pareri sugli aiuti Stato nelle materie di competenza della Direzione.

Art. 16
(Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete)

1. La Direzione sviluppo dei servizi digitali e della rete svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative allo sviluppo dei servizi digitali e della rete, alle politiche dello spettro nel settore delle telecomunicazioni, nonché al monitoraggio e al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, con particolare riferimento alle seguenti materie:
   a) sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e nuovi scenari di investimento e di offerta per effetto dell'innovazione tecnologica;
   b) sviluppo dei servizi ICT e dei servizi e applicazioni digitali e nuovi scenari di consumo;

c) interconnessione tra piattaforme, interoperabilità tra servizi digitali e *governance* della rete;
d) misure per l'armonizzazione dei servizi di *roaming* nel mercato unico europeo;
e) misure per l'armonizzazione delle regole di fornitura dei servizi di accesso a garanzia di un'internet aperta (*Net Neutrality*);
f) nuovi mercati e servizi di intermediazione sulle piattaforme *online*;
g) implementazione dell'Agenda digitale, monitoraggio delle gare e utilizzo delle tecnologie digitali da parte della pubblica amministrazione, rapporti tra l'Autorità e i soggetti pubblici preposti all'attuazione dell'Agenda digitale;
h) attività in materia di radiospettro nel settore delle telecomunicazioni, in coordinamento con la Direzione infrastrutture e servizi di media;
i) assegnazione e gestione delle frequenze nel settore delle telecomunicazioni;
j) istruttoria relativa ai pareri sugli aiuti di Stato nelle materie di competenza della Direzione.

Art. 17
(Direzione tutela dei consumatori)

1. La Direzione tutela dei consumatori svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie nelle seguenti materie:
   a) tariffe e condizioni qualitative di offerta del servizio universale;
   b) indicatori di *performance* e correlazione tra condizioni regolate dei servizi all'ingrosso e servizi offerti ai consumatori finali;
   c) contratti e diritto di recesso;
   d) trasparenza dei prezzi e delle informazioni ai consumatori e pubblicazione;
   e) qualità e carte dei servizi, prestazioni dei servizi di assistenza ai clienti;
   f) condizioni di offerta dei servizi di accesso ad un'internet aperta (*Net Neutrality*) e di *roaming* al dettaglio di cui al Regolamento UE n. 2015/2120;
   g) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti nei settori delle comunicazioni elettroniche;
   h) rapporti con le associazioni dei consumatori e con altri organismi preposti alla gestione e risoluzione di controversie;
   i) contenzioso tra gestori e utenti nei mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche;
   j) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pratiche commerciali scorrette, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di pubblicità ingannevole e comparativa, ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 18
(Direzione servizi postali)

1. La Direzione servizi postali svolge le attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie nei mercati postali, con particolare riferimento alle seguenti materie:
   a) analisi dei mercati e promozione della concorrenza;
   b) accesso alla rete;
   c) servizio universale;
   d) qualità e caratteristiche dei servizi;
   e) tariffe dei servizi regolamentati;
   f) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti;
   g) contenzioso tra gestori e utenti.

Art. 19
(Servizio giuridico)

1. Al Servizio giuridico sono attribuite le seguenti competenze:
   a) consulenza giuridica agli Organi collegiali, al Segretario generale e agli Uffici su tutte le materie di competenza dell'Autorità;
   b) assistenza agli Uffici sulle questioni giuridiche dei relativi procedimenti e provvedimenti al fine di garantirne la legittimità;
   c) supervisione dei procedimenti e provvedimenti sanzionatori, al fine di assicurarne la coerenza e uniformità;
   d) approfondimento di temi e questioni di carattere giuridico relativi ai settori di competenza dell'Autorità;
   e) su richiesta degli Organi collegiali o del Segretario generale, redazione di un parere preventivo, anche in forma sintetica, sulla legittimità degli schemi di provvedimenti di particolare rilevanza e complessità;
   f) tenuta e aggiornamento del massimario della giurisprudenza rilevante per l'Autorità;
   g) analisi e aggiornamento costante della normativa nazionale, europea e internazionale in relazione a temi di interesse dell'Autorità;
   h) elaborazione delle relazioni per la difesa in giudizio dell'Autorità e gestione dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato;
   i) elaborazione di relazioni con riferimento alle procedure di infrazione dell'Unione europea e di rinvio pregiudiziale;

j) diffusione presso gli Uffici degli orientamenti giurisprudenziali e presentazione al Consiglio dell'Autorità di una informativa semestrale sull'andamento del contenzioso.

Art. 19*bis*
(Servizio economico-statistico)

1. Al Servizio economico-statistico sono attribuite le seguenti competenze:
   a) consulenza economica e statistica agli Organi collegiali, al Segretario generale e agli Uffici su tutte le materie di competenza dell'Autorità;
   b) assistenza agli Uffici sulle questioni economiche e statistiche dei relativi procedimenti e provvedimenti;
   c) svolgimento, su proposta e d'intesa con le Direzioni, di indagini conoscitive su tematiche di interesse dell'Autorità;
   d) su richiesta degli Organi collegiali o del Segretario generale, redazione di un parere preventivo, anche in forma sintetica, su aspetti di analisi economica di particolare rilevanza e complessità;
   e) analisi e verifica del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC);
   f) gestione della biblioteca e cura delle banche dati per l'analisi statistica e la produzione di bollettini o osservatori;
   g) adempimenti relativi alla Informativa Economica di Sistema (IES);
   h) analisi *ex ante* e verifica *ex post* dell'impatto della regolazione;
   i) promozione delle relazioni con Università ed enti di ricerca nazionali e internazionali;
   j) raccolta dei contributi e coordinamento, sotto la supervisione del Segretario generale, per l'elaborazione della relazione annuale al Parlamento.

Art. 20
(Servizio ispettivo, registro e Co.re.com.)

1. Al Servizio ispettivo, registro e Co.re.com. sono attribuite le seguenti competenze:
   a) pianificazione annuale del programma ispettivo e di vigilanza predisposto d'intesa con le Direzioni e i Servizi competenti e relativa attuazione;
   b) organizzazione e gestione dell'attività ispettiva;
   c) supporto, su richiesta delle unità organizzative competenti, alle attività relative a specifiche segnalazioni e denunce;

d) attività di regolamentazione, di vigilanza, anche attraverso i Co.re.com, e sanzionatorie in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all'art. 41 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
e) attività di registrazione, archiviazione e classificazione delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
f) gestione dei rapporti con il Nucleo della Guardia di Finanza e della Polizia postale e delle telecomunicazioni;
g) tenuta del Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e cura dei relativi adempimenti, anche di natura sanzionatoria;
h) gestione della sezione speciale del Registro per l'istituzione del Catasto nazionale delle frequenze radiotelevisive;
i) cura dei rapporti con i Comitati regionali delle comunicazioni e monitoraggio dell'esercizio delle funzioni ad essi delegate.

Art. 21
(Servizio risorse umane e organizzazione)

1. Al Servizio risorse umane e organizzazione sono attribuite le seguenti competenze:
   a) predisposizione, sentiti i responsabili delle unità organizzative di primo livello, del piano delle risorse umane;
   b) predisposizione di tutti gli atti relativi alle procedure concorsuali e ai successivi adempimenti;
   c) costituzione e gestione del rapporto di lavoro del personale dell'Autorità e del rapporto con i consulenti esterni;
   d) inquadramento del personale e del relativo trattamento giuridico e adempimenti relativi al trattamento previdenziale e di quiescenza;
   e) gestione dell'orario di servizio e delle assenze, nonché della materia disciplinare, della tutela dei lavoratori disabili, dei congedi formativi e del diritto allo studio;
   f) relazioni con le rappresentanze sindacali e gestione dei diritti, delle aspettative, dei distacchi e dei permessi sindacali;
   g) rilevazione dei fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale del personale, d'intesa con le altre unità organizzative;
   h) realizzazione e cura del fascicolo del dipendente;
   i) predisposizione del modello di valutazione e misurazione delle *performance* individuali e attuazione delle procedure relative alla valutazione del personale;
   j) organizzazione delle attività di formazione del personale;

k) gestione delle buste paga del personale dipendente e dei Componenti dell'Autorità;
l) assistenza fiscale per il personale dipendente e per i Componenti dell'Autorità;
m) gestione delle assicurazioni per il personale e per i Componenti dell'Autorità;
n) rilevazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati sul benessere organizzativo.

2. Al Direttore del Servizio è attribuita la funzione di datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 22
(Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione)

1. Al Servizio programmazione, bilancio e digitalizzazione sono attribuite le seguenti competenze:
   a) elaborazione della pianificazione strategica e della programmazione operativa e conseguente verifica della congruenza tra gli obiettivi di programmazione e i risultati raggiunti e monitoraggio periodico del livello di conseguimento;
   b) predisposizione, su proposta delle Direzioni e Servizi e d'intesa con il Segretario generale, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Autorità;
   c) gestione degli adempimenti contabili e tenuta della contabilità analitica dell'Autorità;
   d) verifiche di legittimità sugli atti di spesa e delle relative scritture contabili;
   e) predisposizione del Piano delle risorse finanziarie, degli schemi del Piano di programmazione pluriennale, del bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria dell'Autorità e di ogni atto da trasmettere alla Corte dei conti;
   f) determinazione, riscossione e gestione del contributo dovuto dagli operatori, comprese le relative verifiche contabili, l'assistenza agli operatori per la quantificazione e il pagamento del contributo e l'irrogazione delle sanzioni;
   g) progettazione, realizzazione e sviluppo dei servizi di "amministrazione digitale" e di dematerializzazione dei flussi informativi e documentali e coordinamento delle attività di sviluppo di sistemi integrati di dati dell'Autorità, anche in materia di pianificazione e sistemi di controllo;
   h) supporto, attraverso lo sviluppo di servizi elettronici di conservazione e gestione dei dati, alle attività di gestione del personale, amministrativa e contabile.

2. Al Servizio sono attribuite le funzioni e gli obiettivi per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione di cui all'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale.

3. Al Direttore del Servizio o a persona da questi delegata sono attribuite le funzioni di responsabile della conservazione e di responsabile della gestione documentale, ai sensi della normativa vigente.

Art. 23
(Servizio sistema dei controlli interni)

1. Al Servizio sistema dei controlli interni sono attribuite le seguenti competenze:
   a) controllo sull'andamento economico-gestionale dell'Autorità ivi compresa la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa sulla base del rapporto tra costi e risultati raggiunti;
   b) gestione delle attività e degli adempimenti previsti dalla normativa sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nonché di prevenzione della corruzione;
   c) predisposizione, anche su indicazione del Segretario generale e del Consiglio, dei regolamenti e procedure interne in materia di organizzazione, contabilità e personale, verificandone lo stato di attuazione;
   d) rapporti con gli Organi di controllo interni istituiti dall'Autorità ai sensi delle disposizioni vigenti.

2. Il Servizio presenta al Consiglio una relazione semestrale sulle attività e sugli esiti del sistema dei controlli di competenza.

3. Al Direttore del Servizio o a persona da questi delegata è attribuita la funzione di responsabile della trasparenza e di responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 23*bis*
(Servizio rapporti con l'Unione europea e attività internazionale)

1. Al Servizio rapporti con l'Unione europea e attività internazionale sono attribuite le seguenti competenze:
   a) assistenza al Presidente nella cura dei rapporti con le istituzioni e gli organismi europei e internazionali e nel coordinamento della partecipazione dell'Autorità alle relative attività;
   b) coordinamento delle attività finalizzate alla partecipazione dell'Autorità alle reti europee e internazionali di regolatori, ai comitati di settore e alle piattaforme di cooperazione istituzionale;
   c) coordinamento dei progetti di gemellaggio e di collaborazione bilaterale e multilaterale con autorità e organismi internazionali;
   d) cura l'agenda internazionale del Presidente e del Consiglio e assicura il supporto tecnico per i connessi adempimenti;
   e) svolge il monitoraggio dei processi legislativi europei.

Art. 24
(Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello)

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti dal Consiglio, di regola, ai dirigenti dell'Autorità, su proposta del Presidente o di almeno tre Commissari formulata sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio. Gli incarichi hanno una durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

2. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Commissari, sentiti i responsabili delle unità organizzative di primo livello, valutate le esigenze organizzative, può attribuire a uno o più dirigenti la funzione di Vice-direttore delle strutture organizzative di primo livello. Il Direttore affida al Vice-direttore deleghe di coordinamento degli uffici o gruppi di lavoro all'interno delle direzioni. La funzione di Vice-direttore non comporta l'attribuzione di ulteriori indennità di funzioni. Il Vice-direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono revocabili per gravi motivi.

Art. 25
(Responsabili delle Direzioni e dei Servizi)

1. I direttori delle Direzioni e dei Servizi hanno la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l'attività.

2. I direttori delle Direzioni e dei Servizi, in particolare:
   a) propongono al Consiglio, d'intesa con il Segretario generale, l'organizzazione degli uffici di secondo livello e la designazione dei responsabili degli stessi;
   b) assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in coerenza con le professionalità e le relative qualifiche e nel rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse umane;
   c) sovrintendono agli affari di competenza della Direzione o del Servizio, assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell'Autorità;
   d) distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;
   e) assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di competenza;
   f) al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e la trasmettono, per il tramite del Segretario generale, al Consiglio;
   g) rispondono della gestione delle risorse assegnate alla Direzione o al Servizio, secondo le norme del regolamento di contabilità;
   h) provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.

Art. 26
(Verifica periodica della struttura dell'Autorità)

1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell'Autorità è sottoposta a verifica da parte del Consiglio, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Art. 27
(Commissione controllo interno)

1. Su proposta del Presidente o di almeno tre Commissari, il Consiglio istituisce la Commissione controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa delle Direzioni, dei Servizi e degli Uffici dell'Autorità.

2. La Commissione controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio.

3. Per l'esame di specifici argomenti, su richiesta della Commissione controllo interno, alle riunioni possono partecipare il Segretario generale o un suo delegato ed i responsabili delle unità organizzative di primo livello.

4. La delibera istitutiva stabilisce la composizione della Commissione - in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione - la durata, le modalità di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del Consiglio, dei dirigenti di primo livello.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 28
(Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio)

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 29
(Audizioni)

1. L'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti.

2. L'Autorità può disporre che l'audizione avvenga in forma pubblica.

Art. 30
(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.

3. È in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio.

Art. 31
(Svolgimento e conclusione del procedimento)

1. Ogniqualvolta l'Autorità sia chiamata ad assumere una deliberazione, il Presidente nomina uno o più relatori tra i componenti del Consiglio, ai fini della trattazione dell'argomento da parte del Consiglio medesimo.

2. Il relatore introduce la discussione, illustrando le risultanze dell'istruttoria con le proposte degli uffici e formulando motivate conclusioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

3. L'illustrazione delle risultanze dell'istruttoria e delle proposte degli uffici può essere svolta, su richiesta del Presidente o del relatore, dal responsabile dell'unità organizzativa competente.

Art. 32
(Informazione all'Autorità)

1. Il Segretario generale assicura periodicamente all'Autorità ogni utile informazione, curando la presentazione da parte delle Direzioni e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle istruttorie e le pratiche correnti.

2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio.

Art. 33
(Definizione delle procedure)

1. Su proposta del Segretario generale, il Consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.

2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico.

TITOLO IV

REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 249/97

Art. 34
(Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/97)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/97, le competenze attribuite all'Autorità sono così redistribuite: al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), nn. 2, 9, 10, 12 e 15, precedentemente attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti.

2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/97 e non specificamente assegnate alle Commissioni sono esercitate dal Consiglio.

2*bis*. In caso di cessazione dall'incarico di un Componente, le competenze assegnate alla Commissione che, per l'effetto, risulti ridotta a due componenti sono esercitate dal Consiglio sino all'espletamento delle procedure di elezione e di nomina del nuovo componente dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 249/97 ed alla conseguente ricomposizione di detta Commissione ai sensi dell'articolo 3*bis*.

TITOLO V

RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI

Art. 35
(Relazioni con altre Autorità)

1. L'Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento con altre Autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le Autorità e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri.